



N°43 del 31 dicembre 2013

**GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA**

LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

OGGETTO: Determinazione del moltiplicatore tariffario per gli anni 2012 e 2013 ed aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito ai sensi delle Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) nn. 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR

L'anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di dicembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Cagliari, nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Alessandro Bianchi ha adottato il presente atto deliberativo con i poteri dell'Assemblea Consortile.

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Dott. Giuseppe Lutz.

Premesso:

- che il Consiglio Regionale ha approvato la legge 8 febbraio 2013, n°3, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 maggio 2013, n°11, a norma della quale, nelle more del riordino del Servizio Idrico Integrato, sono attribuite ad un Commissario Straordinario le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito, fino al 31 dicembre 2013;
- con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n°79 del 10 giugno 2013, il Dr. Alessandro Bianchi è stato nominato Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale 8 febbraio 2013, n°3, successivamente modificata ed integrata dalla Legge Regionale 17 maggio 2013, n°11;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n°5 del 15 luglio 2013 è stato conferito al Dott. Ing. Maurizio Meloni l'incarico di Direttore Generale, con decorrenza dal 15 luglio 2013 per la durata del mandato del Commissario.

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n°9 del 7 agosto 2013 inerente la presa d'atto delle LL.RR. 3/2013 e 11/2013 che modifica la denominazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna) in "Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna – L.R. 3/2013 e L.R. 11/2013.

Premesso, altresì, che:

- con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n°321 del 30 settembre 2002 è stato approvato il Piano d'Ambito, recante lo sviluppo tariffario per l'intero periodo di affidamento (26 anni) con decorrenza dall'anno 2003, recepito con deliberazione dell'Assemblea consortile n°10 del 18 dicembre 2003;
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n°25 del 29 dicembre 2004 è stato individuato il soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna ed approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore, oltre la relazione tecnico-economica contenente le linee guida del piano industriale e l'analisi economico-finanziaria;
- in data 30 dicembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione (di cui al Rep. A.A.T.O. n°2/2004) regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- con deliberazioni dell'Assemblea Consortile n°17 del 30 novembre 2005, n°24 del 25 settembre 2006 e n°13 dell'11 maggio 2007, sono stati gli adeguamenti della tariffa per gli anni 2005, 2006 e 2007 e le corrispondenti articolazione tariffarie;
- con deliberazione del Commissario n°14 del 24 febbraio 2009 è stata confermata l'articolazione tariffaria vigente anche per l'anno 2009;
- con Deliberazione del Commissario n°93 del 31 dicembre 2009, è stata adeguata la tariffa nei limiti previsti dal Metodo Normalizzato per consentire il recupero dell'inflazione programmata non corrisposta per gli anni 2003-2004-2005 ed è stata confermata integralmente la vigente articolazione tariffaria;
- con deliberazione del Commissario n°223 del 16 dicembre 2010 è stata approvata la revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito;
- con deliberazione del Commissario n°234 del 30 dicembre 2010 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, redatto in conformità all'articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, e comma 3, secondo cui "le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2";
- con deliberazione del Commissario n°23 del 14 aprile 2011 sono stati aggiornati in base alle prescrizioni della Co.N.Vi.R.I. il Piano Economico Finanziario e lo Sviluppo Tariffario 2011/2028, elaborati costituenti la revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito già oggetto di approvazione con Deliberazione del Commissario n°223 del 16 dicembre 2010;
- con delibera n°62 del 6 giugno 2011, recante "Verifica della corretta redazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna", la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, pur limitandosi "alla sola verifica della parte della revisione straordinaria effettuata ai fini della rettifica dei valori relativi ai costi operativi ed ai volumi erogati, come manifestatisi nel periodo regolatorio 2005-2010" ha valutato "il piano d'ambito dell'ATO della Sardegna conforme alla normativa vigente, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione: stipulare la nuova Convenzione di gestione prima dell'effettiva applicazione della presente revisione";
- con deliberazione del Commissario n°42 del 5 luglio 2011 si è preso atto delle determinazioni assunte dalla Co.N.Vi.R.I. con la delibera n°62/2011, subordinando l'efficacia, con decorrenza 1 gennaio 2011, della revisione straordinaria del Piano d'Ambito e del conseguente adeguamento tariffario, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato aggiornata in conformità con l'articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile

2006, n°152, e si è stabilito di attivare tutte le procedure tecnico – amministrative necessarie e funzionali all’ottemperanza delle prescrizioni riguardanti il completamento della revisione del Piano d’Ambito entro l’anno 2012.

- con deliberazioni del Commissario n°50 del 27 luglio 2011, n°83 del 15 dicembre 2011, n°84 del 28 dicembre 2011 e n°1 del 14 febbraio 2012, sono stati aggiornati lo schema di Convenzione e l’annesso schema di Disciplinare Tecnico, redatti in conformità all’articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, alle indicazioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. nella convenzione-tipo, adottata con delibera n°55 del 15 marzo 2011, alle osservazioni e prescrizioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. con delibera n°62 del 6 giugno 2011, e alla pronuncia del Consiglio di Stato n°1 del 3 marzo 2008 e alla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n°24 del 1 aprile 2009;
- in data 22 febbraio 2012 è stata sottoscritta la Convenzione (di cui al Rep. A.A.T.O. n°9/2012) regolante i rapporti tra l’Autorità d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Dato atto che:

- l’effettivo sviluppo tariffario approvato dall’Autorità d’Ambito dal 2005, anno di affidamento del Servizio Idrico Integrato, al 2010, è quello riportato nella seguente tabella:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Tariffa reale applicabile (€/m ³)	1,140	1,190	1,200	1,230	1,270	1,333
K (incremento reale)		4,39%	0,84%	2,50%	3,25%	4,94%
Π (tasso di inflazione programmata)	0,00%	1,70%	2,00%	1,70%	1,50%	1,50%
Tariffa nominale effettiva (€/m³)	1,140	1,209	1,244	1,296	1,358	1,445

- nel rispetto delle modalità del Metodo Normalizzato, secondo cui la tariffa reale applicabile di ciascun anno è uguale a quella dell’anno precedente incrementata del valore k, mentre la tariffa nominale effettiva (TNE) di ciascun anno è uguale a quella dell’anno precedente incrementata del valore k e del tasso di inflazione programmata, con le suddette Deliberazioni del Commissario n°223/2010 e n°23/2011 è stata approvata la revisione straordinaria del vigente Piano d’Ambito e, assunta pari ad 1,445 €/mc la Tariffa nominale effettiva del 2010, la seguente evoluzione tariffaria:

	2010	2011	2012	2013
Tariffa reale applicabile (€/m ³)		1,517	1,593	1,673
K (incremento reale)		5,0%	5,0%	5,0%
Π (tasso di inflazione programmata)		1,50%	1,50%	1,50%
Tariffa nominale effettiva (€/m³)	1,445	1,539	1,639	1,745

- con deliberazione del Commissario n°2 del 25 gennaio 2011 è stata approvata, in sostituzione di quella adottata dall’Assemblea Consortile con deliberazione n°13 dell’11 maggio 2007, l’articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato della Sardegna per l’anno 2011;
- la sottoscrizione in data 22 febbraio 2012 della nuova convenzione di affidamento, costituendo condizione di efficacia della revisione straordinaria del Piano d’Ambito, ha prodotto gli effetti dal 1 gennaio 2011, data di entrata in vigore del Piano d’Ambito revisionato e del conseguente adeguamento tariffario;
- con Deliberazione del Commissario n°2 del 27 febbraio 2012 è stata approvata l’articolazione tariffaria del Servizio Idrico Integrato della Sardegna per il biennio 2012/2013, mantenendo inalterato lo sviluppo tariffario di cui alle Deliberazioni del Commissario n°223/2010 e n°23/2011.

Rilevato che:

- con il D.P.R. 18 luglio 2011 n. 116, in esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, è stato parzialmente abrogato l’art. 154, comma 1, del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito;
- l’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come modificato dal richiamato D.P.R. 116/11, prevede che: "La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del Servizio Idrico Integrato hanno natura di corrispettivo";

- anche a seguito dell'abrogazione referendaria, permane, ai fini della determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, il riferimento alla garanzia della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- in coerenza con l'esito referendario il legislatore, con il decreto legge n. 70/11, convertito nella legge n. 241/11, ha previsto una nuova disciplina in materia di determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato in cui non figura più il riferimento all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, ma viene ribadito il principio della copertura dei costi;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, succeduta alla Co.N.Vi.R.I., trasferendo all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Considerato che l'AEEG:

- con la deliberazione n. 74/2012/R/IDR del 1 marzo 2012 ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con il documento per la consultazione n. 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 ha presentato le prime proposte in tema di adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, prospettando un modello tariffario a regime e prefigurando, in attesa di sistematizzare la raccolta dati e l'espletamento delle analisi necessarie, di adeguare transitoriamente i metodi tariffari applicati a quella data, anche al fine di tenere conto del quadro normativo risultante dagli esiti del referendum popolare del 12-13 giugno 2011, come sanciti dal D.P.R. n. 116/2011, eliminando, il riferimento alla "adeguata remunerazione del capitale investito" tra i fattori da considerare nella determinazione della tariffa;
- a seguito dell'analisi delle osservazioni pervenute e tenendo conto delle medesime, ha pubblicato, in data 12 luglio 2012, un altro documento di consultazione n. 290/2012/R/IDR, con il quale ha avviato un'ulteriore e più specifica consultazione pubblica avente per oggetto un metodo tariffario transitorio (MTT) da applicarsi nel primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell'AEEG, ossia per il 2012 e 2013, rimandando a successive consultazioni/provvedimenti la definizione di una metodologia tariffaria definitiva che entrerà a regime dal 2014;
- con la deliberazione n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012, come integrata dalla deliberazione n. 412/2012/R/IDR dell'11 ottobre 2012, ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 secondo i criteri contenuti nelle istruzioni di compilazione di cui all'Allegato 3 della determinazione 2/2012-TQI, successivamente aggiornate all'11 ottobre 2012.

Rilevato che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Abbanoa S.p.A in data 31 ottobre 2012 (prot. n. 3280 del 2 novembre 2012) ha trasmesso i dati di cui al punto precedente, successivamente integrati in data 29 marzo 2013 (prot. n. 827 del 3 aprile 2013), 26 aprile 2013 e 30 aprile 2013.

Preso atto che l'AEEG, con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, e ha previsto che gli Enti d'Ambito dovessero effettuare entro il 30 aprile i seguenti adempimenti:

- verifica, da svolgersi con procedura partecipata dal Gestore interessato, della validità delle informazioni e dei dati ricevuti ai sensi della deliberazione n. 347/2012/R/IDR, integrandole e modificandole secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- predisposizione della tariffa, sulla base della metodologia tariffaria transitoria riportata nell'Allegato A alla predetta deliberazione n. 585/2012/R/IDR;
- aggiornamento del Piano economico finanziario del Piano d'Ambito (secondo le previsioni della successiva deliberazione n. 73/2013/R/IDR del 21 febbraio 2013);
- comunicazione all'AEEG del calcolo tariffario, effettuata inviando all'AEEG in formato elettronico:
 - o il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (Θ) che il gestore dovrà applicare in ciascun ambito finanziario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
 - o una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
 - o la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
 - o la documentazione di supporto alle rettifiche operate.

Preso atto, inoltre, che la medesima deliberazione n. 585/2012/R/IDR prevede che:

- a seguito della comunicazione di cui sopra, l'AEEG, entro i successivi 3 mesi, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, deve approvare le tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 34, comma 29, del decreto legge 179/12;
- ai sensi dell'art. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i gestori sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe:
 - o fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'Ambito in data precedente l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente;
 - o a seguito della determinazione da parte degli Enti d'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'AEEG, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'AEEG, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione n. 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore $teta_{2013}$ (ϑ_{2013}), come determinato dall'Ente d'Ambito;
 - o a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'AEEG, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore $teta_{2013}$ (ϑ_{2013}) approvato dalla medesima Autorità;
- la differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei suddetti periodi ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione delle tariffe da parte dell'AEEG sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;
- laddove gli Enti d'ambito non provvedano all'invio delle proprie determinazioni e l'Autorità eserciti il proprio potere sostitutivo, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all'annualità 2013 è posta pari a 0;
- ai sensi dell'art. 7, nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta apposita istruttoria con il coinvolgimento degli Enti d'Ambito, prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con un meccanismo di perequazione. In attesa del completamento di tale istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN.

Preso atto, infine, che la deliberazione n. 73/2013/R/IDR prevede:

- che entro il 30 aprile 2013 ciascun Ente d'ambito presenta l'istanza di verifica del PEF, aggiornato ai sensi dell'art. 5, della deliberazione 585/2012/R/IDR, e che alla medesima istanza, firmata dal legale rappresentante dell'Ente d'ambito, sono allegati:
 - o i prospetti di piano tariffario e rendiconto finanziario conformi agli schemi allegati alla deliberazione AEEG;
 - o una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del PEF a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;
 - o la convenzione che regola i rapporti tra Ente d'ambito e Gestore.
- il PEF, sottoposto a procedimento di verifica da parte dell'Autorità, è predisposto a partire dalle tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per i fattori $teta_{2012}$ e ϑ_{2013} calcolati dagli Enti d'Ambito, ai sensi del comma 6.5, lettera b), della deliberazione 585/2012/R/IDR;
- entro 90 giorni dalla trasmissione dei dati, l'Autorità conclude il procedimento di verifica;
- il procedimento termina con l'approvazione del PEF o con l'indicazione, da parte dell'Autorità, di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che sono recepite dall'Ente d'ambito entro 30 giorni, a pena di inefficacia, per quanto concerne le annualità 2012 e 2013; decorsi 90 giorni dalla trasmissione dei dati senza che l'Autorità abbia formulato osservazioni, rilievi o prescrizioni, il PEF si intende approvato.

Rilevato che:

- in data 30 aprile 2013 con nota prot. n. 1263, l'ex Autorità d'Ambito della Sardegna ha provveduto all'invio all'AEEG del calcolo tariffario e della metodologia applicata che ha prodotto i seguenti moltiplicatori tariffari per il 2012 e il 2013:

anno 2012	VRG = 259.898.457	$\Theta = 1.230146$
anno 2013	VRG = 279.019.588	$\Theta = 1.320656$

- i valori ottenuti con l'applicazione del metodo tariffario transitorio determinano una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato, con conseguente attivazione dell'istruttoria da parte dell'AEEG ai sensi del suddetto articolo 7 e obbligo per il Gestore di applicare in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN del 5% oltre il tasso di inflazione programmata.

Viste:

- la deliberazione n. 271/2013/R/IDR dell'AEEG del 20 giugno 2013 "avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico", con la quale l'Autorità ha anche fornito alcuni chiarimenti procedurali precisando all'art. 4.4 che "ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d'ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, queste debbono essere corredate dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione";
- la nota prot. 27651 dell'8 agosto 2013 con cui l'AEEG ha comunicato che, per procedere all'approvazione delle tariffe e alla verifica dei correlati piani economico – finanziari, necessita di acquisire, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR, alcune ulteriori informazioni nonché di svolgere alcuni approfondimenti istruttori.

Rilevato che, in attesa di dare completo riscontro alla comunicazione dell'AEEG, con Deliberazione del Commissario n°12 del 19 settembre 2013 è stato stabilito:

- di applicare in via provvisoria, nelle more del completamento dell'istruttoria da parte dell'AEEG, la variazione tariffaria massima prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato ai sensi dell'art.7 della deliberazione n. 585/2012/R/IDR dell' Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- di confermare, assunta pari ad 1,445 €/mc la Tariffa nominale effettiva del 2010, la seguente evoluzione tariffaria per l'esercizio 2013:

	2010	2011	2012	2013
Tariffa reale applicabile (€/m ³)		1,517	1,593	1,673
K (incremento reale)		5,0%	5,0%	5,0%
Π (tasso di inflazione programmata)		1,50%	1,50%	1,50%
Tariffa nominale effettiva (€/m³)	1,445	1,539	1,639	1,745

- di approvare l'articolazione tariffaria per l'esercizio 2013, redatta sulla base dello schema di articolazione tariffaria vigente nell'anno 2012 e secondo i valori della Tariffa nominale effettiva previsti per il 2013.

☛ Dato atto che, al fine di fornire all'AEEG i chiarimenti richiesti e di giungere all'esatta determinazione del calcolo tariffario, è proseguita l'attività di verifica, con procedura partecipata dal Gestore, della validità delle informazioni e dei dati ricevuti ai sensi della deliberazione n. 347/2012/R/IDR e delle ulteriori integrazioni pervenute con nota prot. SM/AM 96905 del 4 dicembre 2013 recante il "fileATO" aggiornato e con comunicazione mail del 24 dicembre 2013 contenente i files proprietario aggiornati.

Rilevato che con convenzione del 5 ottobre 2012 era stato affidato al Prof. Antonio Massarutto, docente dell'Università degli Studi di Udine, un incarico professionale finalizzato all'analisi delle modalità applicative dei provvedimenti tariffari dell'AEEG in materia di servizi idrici, e che l'oggetto di tale incarico è stato in seguito meglio precisato con convenzione integrativa del 17 dicembre 2013 in considerazione dell'evoluzione della disciplina in materia e della necessità di risolvere le criticità relative alla determinazione delle tariffe ed all'aggiornamento del Piano Economico Finanziario.

Dato atto che le verifiche effettuate dagli uffici con la collaborazione di cui sopra hanno prodotto:

- il tool di calcolo per la determinazione del VRG e del Teta per gli anni 2012 e 2013 e la relazione di accompagnamento redatti in applicazione del Metodo Tariffario Transitorio di cui alla Deliberazione n. 585/2012/R/IDR e smi, indicanti i seguenti moltiplicatori tariffari per il 2012 e il 2013:

anno 2012	VRG = 214.393.210	Θ = 1.065
anno 2013	VRG = 228.327.818	Θ = 1.134

- l'aggiornamento del PEF con gli allegati istanza di verifica, piano tariffario e rendiconto finanziario, e la relazione di accompagnamento redatti in applicazione della Deliberazione n. 73/2013/R/IDR.

Attesa la competenza dell'Assemblea consortile e per essa del Commissario Straordinario ex L.R. 3/2013 e L.R. 11/2013 in ordine all'adozione del presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il

"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

Tutto ciò premesso,

si propone al Commissario

l'adozione della seguente deliberazione:

- 1) considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare la proposta dei valori del VRG e del moltiplicatore tariffario teta applicabile di seguito indicati, ottenuti dall'applicazione del tool di calcolo predisposto dall'AEEG, da trasmettere alla stessa Autorità in formato elettronico, risultanti dalle verifiche svolte e precisate nella relazione di accompagnamento (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

	2012	2013
VRG	214.393.210	228.327.818
	2012	2013
9	1.065	1.134

- 3) approvare l'aggiornamento del PEF consistente nell'elaborazione di un conto economico, di uno stato patrimoniale e di un rendiconto finanziario e la relativa relazione illustrativa (Allegato. 2) redatti in applicazione della Deliberazione n. 73/2013/R/IDR.
- 4) trasmettere all'AEEG il presente atto nonché la documentazione di cui al punto 2) ai sensi delle Deliberazioni n. 585/2012/R/IDR e n. 271/2013/R/IDR, e la documentazione di cui al punto 3) corredata dalla convenzione che regola i rapporti tra la Gestione Commissariale e il gestore Abbanoa SpA, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 73/2013/R/IDR;
- 5) confermare quanto stabilito con la Deliberazione del Commissario n°12 del 19 settembre 2013 relativamente all'applicazione in via provvisoria, nelle more del completamento dell'istruttoria da parte dell'AEEG, della variazione tariffaria massima prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato ai sensi dell'art. 7 della deliberazione n. 585/2012/R/IDR;
- 6) dare atto che, ai sensi della Deliberazione n. 585/2012/R/IDR, la differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei suddetti periodi ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione delle tariffe da parte dell'AEEG sarà oggetto di successivo conguaglio;
- 7) dare atto che, in esito al procedimento di verifica del PEF da parte dell'AEEG, il piano tariffario e il rendiconto finanziario di cui al punto 3) sostituiranno integralmente i precedenti documenti approvati con deliberazione del Commissario n°23 del 14 aprile 2011;
- 8) trasmettere la presente deliberazione per conoscenza al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 9) dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL COMMISSARIO

Letta la soprascritta proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

DELIBERA

Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Cagliari, 31 dicembre 2013.

Il Segretario
(Dott. Giuseppe Lutz)

Il Commissario
(Dott. Alessandro Bianchi)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Cagliari, 31 dicembre 2013.

Il Direttore Generale
(Ing. Maurizio Meloni)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Cagliari, 31 dicembre 2013.

Il Direttore Generale
(Ing. Maurizio Meloni)

Area Amministrativa - Servizio Amministrazione

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi.

Cagliari, 31/12/2013

Il Funzionario
(Dott. Giuseppe Lutz)

Area Amministrativa - Servizio Amministrazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal

31/12/2013 al 15/01/2014

Cagliari, 16/01/2014

Il Funzionario
(Dott. Giuseppe Lutz)



GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA

LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

RELAZIONE METODOLOGICA DI ACCOMPAGNAMENTO

1. PREMESSA

Al fine di adempiere alle disposizioni della deliberazione 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, l'ex Autorità d'Ambito della Sardegna, ha provveduto ad inviare all'AEEG, entro il termine perentorio fissato per il 30 Aprile 2013, il calcolo tariffario per il 2012 e il 2013 e la relazione di accompagnamento che illustrava la metodologia applicata. I valori ottenuti con il Metodo Tariffario Transitorio avevano determinato una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal Metodo Tariffario Normalizzato, con conseguente attivazione dell'istruttoria da parte dell'AEEG ai sensi dell'art.7 della medesima deliberazione.

Con deliberazione 271/2013/R/IDR del 20 giugno la stessa AEEG ha attivato la procedura finalizzata ad acquisire ulteriori informazioni e a svolgere alcuni approfondimenti istruttori. Nel caso in esame l'attivazione di tale procedura è stata comunicata con nota Prot. Generale n.27651 dell'8 agosto 2013.

Ai sensi di detta deliberazione la Gestione Commissariale (ex AATO) ha proceduto nuovamente alla verifica delle informazioni ricevute dal Gestore del Servizio Idrico Integrato per l'Ambito Unico della Sardegna, Abbanoa S.p.A. e all'integrazione e/o alla modifica delle stesse secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Nella presente relazione sono illustrati i risultati della verifica effettuata, le eventuali correzioni apportate ai dati inviati dal Gestore e i criteri seguiti nella determinazione del Vincolo ai Ricavi del Gestore (di seguito VRG) e del moltiplicatore tariffario θ (di seguito teta). Ulteriori chiarimenti circa alcune ipotesi adottate per il calcolo tariffario sono riportati nella relazione illustrativa allegata all'aggiornamento del PEF.

2. VERIFICA DEI DATI TRASMESSI ALL'AEEG DA PARTE DEL GESTORE

Ai sensi dell'Art.6 della deliberazione 585/2012/R/IDR la Gestione Commissariale ha verificato la validità delle informazioni ricevute, in particolare:

- La coerenza delle informazioni contenute nei modulari di cui alla deliberazione 347/2012/R/IDR trasmessi dal Gestore all'AEEG;
- La corrispondenza dei dati contabili trasmessi dal gestore con quanto contenuto nei documenti contabili richiesti ad integrazione dei precedenti e messi a disposizione dal medesimo Gestore.
- La coerenza dei dati di pianificazione comunicati con quanto previsto nel Piano d'Ambito approvato con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n°321 del 30 settembre 2002, nella sua revisione straordinaria approvata con deliberazione del Commissario n.223 del

16 dicembre 2010 e con deliberazione del Commissario n.23 del 14 aprile 2011, e nel Piano di Ristrutturazione approvato con decisione della Commissione Europea 31/07/2013 C(2013) 4986 Final.

2.1 Tool_calcolo_MTT – MODATO

Abbanoa S.p.A. è il gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna. Allo stato attuale non tutti i Comuni della Regione Sardegna hanno deliberato la cessione delle infrastrutture alla Società: i comuni per i quali Abbanoa SpA gestisce almeno uno dei segmenti del Servizio Idrico Integrato sono 360.

Per quanto riguarda gli indicatori tecnici e gestionali, e gli oneri finanziari e fiscali e la consistenza fondi, sono stati confermati i dati inseriti dal Gestore nei modulari trasmessi nel mese di aprile, e ricavati dai documenti contabili. L'unica modifica apportata, in accordo col gestore, ha interessato le voci relative agli oneri finanziari per debiti a breve e medio-lungo termine e all'IRAP: sono stati, infatti, inseriti, gli importi relativi solamente alle attività riconducibili al Servizio Idrico Integrato ed alle altre attività idriche.

Per quanto concerne i dati di pianificazione sono stati confermati quelli del Piano Economico Finanziario aggiornato con la sopra citata Deliberazione del Commissario n. 23 del 14 aprile 2011, coordinati col Piano di Ristrutturazione Aziendale. Tale Piano prevede sostanzialmente, oltre ad interventi di riorganizzazione e razionalizzazione dei processi aziendali, due linee di sostegno finanziario finalizzate al perseguimento del riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria del Gestore: la prima attraverso la costituzione di un fondo di garanzia, la seconda attraverso un processo di capitalizzazione.

Sono stati eliminati gli importi relativi al saldo conguagli e penalizzazioni che si riferivano per il 2011 all'entità del conguaglio previsto nel PEF e per gli anni successivi agli importi previsti a copertura della differenza tra tariffa effettiva e tariffa reale media. Tali importi sono stati inseriti nel nuovo Piano Economico Finanziario e suddivisi per un periodo di otto anni a partire dal 2014, così come il conguaglio ex sentenza del Consiglio di Stato n. 4301/2008, che aveva giudicato illegittima la determinazione tariffaria definita dall'AATO Sardegna per l'anno 2005.

2.2 Tool_calcolo_MTT – MODCO

Con riferimento ai dati contabili contenuti nel ModCo, si è proceduto alla verifica della coerenza delle informazioni indicate dal Gestore con quanto contenuto nel Bilancio di esercizio. Dall'analisi è emersa la coincidenza dei valori comunicati dal gestore con quanto rappresentato nel Bilancio di esercizio 2011.

2.3 Tool_calcolo_MTT – MODStratificazione

La verifica dei contenuti del ModStratificazione è stata effettuata sulla base dell'ambito normativo delineato dalla deliberazione 347 e in particolare dell'Allegato 3, e dalla deliberazione 585 ed in particolare dal titolo 3 dell'allegato A.

La verifica dei dati è stata effettuata utilizzando la documentazione costituita dal Bilancio di esercizio 2011 e dal registro cespiti inviati dal Gestore; così come stabilito dall'art.2 dell'allegato 3, sono state inseriti: le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali, dei fondi ammortamento e dei contributi a fondo perduto relativi ai cespiti, in esercizio e effettivamente utilizzati per il servizio, realizzati dal gestore dalla data di affida-

mento al 31 dicembre 2011, oppure conferiti a titolo oneroso e iscritti nei libri contabili del gestore per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. A seguito di detta verifica, sono stati eliminati dal foglio di calcolo in esame i cespiti dati in concessione d'uso gratuito al Gestore dai comuni ma rimasti di proprietà di questi ultimi. I costi non completamente ammortizzati sono stati inseriti nei rispettivi file PROPRIETARIO (all'interno del ModStratificazione).

E' stato infine eliminato il saldo LIC trattandosi di lavori che non entreranno a libro cespiti del Gestore e che non sono finanziati dallo stesso.

2.4 Tool_calcolo_MTT – MODLibro

Per quanto riguarda il ModLibro è stato compilato unicamente il foglio presente nel file Proprietario RAS in quanto, relativamente ai beni conferiti dall'ESAf, Ente Strumentale della Regione Sardegna la cui attività è ormai cessata, non essendo possibile ricostruire il valore storico di realizzazione degli stessi, si è fatto riferimento al più vecchio registro contabile a disposizione. L'importo del conferimento è stato appostato sulla base di una perizia giurata di stima ex art. 2443 C.C., che individua il valore da attribuire ai beni sulla base del costo di ricostruzione al netto del deperimento, calcolato alla data di conferimento (2005).

2.5 Tool_calcolo_MTT – ModScambiSog

Con riferimento all'ATO Sardegna è stata riportata la lista dei gestori (fornitori e/o utenti), con i quali si svolgono transazioni relative alla fornitura di acqua all'ingrosso e/o di servizi di fognatura e depurazione, intendendo per Gestore del SII i soggetti che gestiscono uno o più servizi facenti parte del SII in un determinato territorio, compresi i comuni che li gestiscono in economia e i gestori di acqua all'ingrosso.

2.6 Tool_calcolo_MTT – ModScambiTariffe

La tariffa indicata come QV deriva dal rapporto tra gli importi addebitati per il rimborso delle spese sostenute per l'approvvigionamento idrico dei comuni serviti a bocca di serbatoio e i volumi adottati.

2.7 Tool_Calcolo_TARIFFE

L'analisi dei contenuti è stata effettuata verificando la coerenza dei dati riportati con quanto indicato nel bilancio di esercizio 2011 e con quanto previsto dall'articolazione tariffaria relativa allo stesso periodo. Rispetto ai dati trasmessi in aprile è stata apportata una correzione ai volumi fatturati a cui corrispondeva un ricavo da tariffa di circa 10 milioni di euro, derivanti da una errata immissione dei dati di volume relativi ai comuni non serviti da Abbanoa S.p.A..

2.8 Tool_Calcolo_PROPRIETARIO

Per ciascuno dei 153 file proprietario presenti nel tool di calcolo è stato inserito l'importo dei mutui contratti prima della nascita di Abbanoa S.p.A. e, laddove presenti, l'importo di eventuali cespiti non ancora comple-

tamente ammortizzati. Si precisa che per consentire il collegamento del foglio tool_Calcolo_MTT alle informazioni presenti in questi files si è resa necessaria la creazione di alcuni fogli riepilogativi in quanto la formula impostata eccedeva il numero di caratteri consentiti. Per lo stesso motivo è stato forzato l'importo del Delta CUIT nel foglio costi immobilizzazioni.

3. RISULTATI EMERSI DAL TOOL DI CALCOLO

Sulla base dei dati comunicati dal Gestore e in parte modificati da questa Gestione Commissariale, come descritto in precedenza, si è proceduto a completare il tool di calcolo predisposto dall'AEEG con le informazioni richieste.

I risultati ottenuti sono i seguenti:

	2012	2013
VRG	214.393.210	228.327.818

Componenti FoNI applicabili (a valle dell'eventuale cap)

	2012	2013
FNI _{FoNI}	0	0
Δ CUIT _{FoNI}	6.907.623	19.860.949
AMM _{FoNI}	0	0
FoNI	6.907.623	19.860.949

fondi ad utilizzo vincolato per investimenti

	2012	2013
S	1,065	1,134

	2012	2013
Δ S _{dep}	0,0000	0,0000

	2012	2013
S+ Δ S _{dep}	1,065	1,134



Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Meloni

Meloni



GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA

LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013



Il piano economico - finanziario

1. PREMESSA

Il piano economico-finanziario (PEF) consiste nell'elaborazione di un **conto economico**, di uno **stato patrimoniale** e di un **rendiconto finanziario** prospettico che illustrano l'andamento previsto delle variabili economico-gestionali lungo la durata del piano d'ambito, al fine di valutare l'impatto degli investimenti previsti sull'equilibrio economico e finanziario delle aziende e di valutare la proponibilità del piano ai soggetti finanziatori.

L'analisi effettuata si basa sui dati messi a disposizione dall'ex Autorità di Ambito (AATO), nello specifico:

- piano d'ambito attualmente in vigore dopo la revisione effettuata nel 2010 (PDA);
- bilancio di esercizio 2011 del soggetto gestore Abbanoa SpA;
- piano di ristrutturazione (PDR), negoziato con l'Unione Europea ai fini della ricapitalizzazione del gestore;
- raccolte dati effettuate ai sensi delle delibere AEEG, con particolare riferimento al calcolo dei moltiplicatori tariffari e del vincolo sui ricavi del gestore (VRG) per il 2012 e 2013 applicando il metodo tariffario transitorio (MTT) ai sensi della delibera 585/2012/AEEG e successive modifiche e integrazioni;
- sviluppo temporale degli investimenti previsti nel PDA dopo la revisione operata dal PDR.

L'analisi ipotizza il mantenimento del modello gestionale e organizzativo previsto nel PDA.

L'elaborazione del PEF si basa sulla proiezione dello sviluppo dei ricavi tariffari, in coerenza con le indicazioni, fornite nella del. 73/2013/AEEG, di mantenere le regole tariffarie che stanno alla base del MTT 2012-2013. Rispetto alle indicazioni contenute nella del. 73/2013 sono state effettuate alcune ulteriori ipotesi integrative, come precisato in seguito.

Successivamente a tale delibera, tuttavia, l'AEEG ha rilasciato alcuni documenti di consultazione (DCO) che lasciano prefigurare alcune importanti modificazioni di tale metodo. Trattandosi di documenti di consultazione, che illustrano le nuove filosofie tariffarie ma non scendono in tutti i necessari dettagli, non è stato possibile tenerne conto nell'elaborazione.

2. PREMESSA METODOLOGICA

2.1 LA TARIFFA TRANSITORIA

Per la tariffa transitoria (2012-2013) si sono utilizzati i ToolCalcoloMTT forniti dall'AEEG.

In merito alla compilazione delle raccolte dati effettuata dal gestore e verificata dall'ex AATO, si evidenzia

quanto segue:

- I cespiti dei proprietari realizzati successivamente al 2005, quando riportati nei relativi ModStratificazione, sono valorizzati sulla base dell'importo effettivo dei lavori effettuati dal gestore Abbanoa, in quanto le modalità di realizzazione degli impianti prevedono che il gestore provveda a tutte le attività relative ai beni in esame, utilizzando contributi finanziari corrisposti dalla Regione Sardegna. Di tali cespiti è pertanto conoscibile con esattezza il costo storico di realizzazione, documentabile attraverso le scritture contabili del gestore.
- Per la stessa ragione, sono stati omessi dal ModStratificazione tutti gli importi relativi ai finanziamenti pubblici, in quanto essi rappresentano per il gestore dei debiti che vengono poi azzerati quando i beni vengono trasferiti in proprietà agli enti pubblici. Viene azzerato anche il corrispondente importo del saldo lavori in corso, trattandosi sempre di beni che non sono destinati ad entrare nel libro cespiti del gestore.
- Per i cespiti di proprietà della Regione Sardegna (ex ESAF) si dispone di un inventario realizzato nel 2002, dal quale traspare esattamente il valore del costo storico complessivo delle varie categorie di cespiti, ma non l'anno di realizzazione né il fondo di ammortamento. L'importo totale è stato riportato in ModLibro. Si è ipotizzato che i beni siano stati realizzati in maniera costante durante il periodo di attività dell'ente ESAF, a partire dal 1957. Su questa base si sono calcolati i fondi di ammortamento applicando le durate previste nella Del. 585/2012, art. 15.2.
- Dato l'elevato numero di enti proprietari, non è stato possibile impostare il calcolo della formula relativa al DeltaCUIT e alla voce MT a causa dell'eccedenza del numero massimo di caratteri nella formula. Anziché la formula di somma, si è dunque forzato il suo valore numerico calcolato a parte.
- Il PDA non permette il calcolo disaggregato delle componenti di costo operativo. Si è dunque proceduto in maniera induttiva, utilizzando come base le voci corrispondenti al COEFF contenute nel bilancio Abbanoa 2009 (utilizzato dalla revisione del PDA effettuata nel 2010), e aggiornandone i valori al 2011.

2.2 LO SVILUPPO TARIFFARIO

La tariffa del servizio idrico integrato è sottoposta a un complesso apparato regolatorio, in base al quale il regolatore nazionale (AEEG) definisce i criteri da adottare e determina una tariffa massima applicabile. L'autorità competente a livello di ATO dispone di alcuni margini di autonomia nel fissare una tariffa inferiore, purché ciò non pregiudichi l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

L'AEEG ha approvato nella Del. 585/2012 e successive integrazioni il cosiddetto "metodo tariffario transitorio", a valere per gli anni 2012 e 2013. Con la Del. 73/2013 ha poi dato indicazione di considerare, per la redazione dei piani d'ambito e dei connessi piani economico-finanziari, tale metodo come definitivo per l'intera durata del piano. Ovviamente, l'approvazione delle nuove tariffe a regime richiederà al momento debito l'aggiornamento del piano.

Si rammenta che nel successivo documento di consultazione emanato a luglio 2013, l'AEEG lascia intendere l'intenzione di rivedere almeno in parte quanto già approvato, estendendo il MTT a un periodo di 4 anni, ma modificandone almeno in parte alcuni criteri e variabili già con riferimento al 2012-2013. Ciò, in particolare, individuando sulla base di alcuni parametri realtà nelle quali applicare metodologie tariffarie differenziate. Con il successivo DCO 550/2013 viene ulteriormente precisata l'intenzione di adottare nuove regole che valgono soprattutto per la costruzione della variabile CAPEX, andando ad interessare i criteri di ammortamento,

le modalità di calcolo del CIN, i cespiti dei proprietari, i contributi a fondo perduto.

In mancanza di indicazioni più precise, nell'elaborazione del presente PEF si è scelto di attenersi a quanto già approvato. Lo sviluppo dei ricavi tariffari e dei costi lungo la durata del piano è stato dunque effettuato in coerenza con quanto previsto dall'AEEG nella Del. 73/2013.

Sebbene un'analisi puntuale del MTT esuli dagli obiettivi del presente elaborato, si fanno presenti alcune sue caratteristiche importanti:

- il MTT si basa sull'individuazione dei costi ammessi alla copertura, che si dividono in costi operativi e costi di capitale;
- i costi operativi, a loro volta, includono tre categorie:
 - I costi efficientabili, che sono riconosciuti in tariffa entro il limite di un confronto con un benchmark efficiente di riferimento (nel transitorio, in assenza di tale benchmark, opera un meccanismo di gradualità basato sul confronto tra i costi pianificati dalle AATO e i costi effettivi risultanti dal bilancio 2011 dei gestori);
 - I costi esogeni, tra i quali ad esempio l'energia elettrica, i canoni corrisposti ai comuni per il rimborso dei mutui o altro, i corrispettivi per l'acquisto di servizi all'ingrosso;
 - I costi non ammissibili;
- i costi del capitale, a loro volta, si calcolano a partire dall'identificazione di una base, costruita attraverso la stratificazione temporale e la successiva rivalutazione di tutti gli investimenti effettuati, sia dal gestore che dagli enti proprietari; a questa base si applicano coefficienti di ammortamento, basati sulla vita utile residua, un costo standard del capitale (per i soli investimenti non finanziati con contributi a fondo perduto) e un onere fiscale standard;
- sulla base del costo riconosciuto, così valutato, viene calcolato il "vincolo dei ricavi ammessi per il gestore" (VRG), ossia l'importo massimo di ricavo che il gestore è autorizzato a conseguire;
- una quota di tale ricavo, e precisamente quella che deriva dall'ammortamento dei contributi a fondo perduto e dal costo di capitale relativo agli asset di proprietà dei comuni (al netto dei canoni che il gestore corrisponde al comune stesso), sebbene resti nella disponibilità del gestore, è vincolata al cosiddetto "fondo per i nuovi investimenti" (FoNI), e conseguentemente accantonato. L'autorità competente può disporre altrimenti l'impiego del FoNI, sia utilizzandolo per ridurre la tariffa ad alcune fasce di utenti, sia destinandolo alla copertura di altre spese, sia disapplicandolo in tutto o in parte.

Nell'applicazione del MTT allo sviluppo della tariffa futura, pertanto:

- si è ipotizzata l'applicazione per il 2012 e 2013 delle tariffe calcolate attraverso il Tool di calcolo AEEG, rinviando agli esercizi successivi i conguagli necessari per raggiungere il valore del VRG calcolato;
- essendo presenti nel PDA in vigore conguagli già approvati per 88 milioni di euro (dovuti al recupero di partite pregresse e ai mancati aggiornamenti del PDA) e di ulteriori 3,2 milioni di euro restituiti dal gestore in attuazione della sentenza del CdS 4301 del 2008, si è previsto che tali conguagli vengano applicati suddividendone l'importo lungo un periodo di 8 anni a partire dal 2014;
- si è ipotizzata la costanza delle regole tariffarie previste nel MTT, proiettando il meccanismo di gradualità per ulteriori 2 anni, ossia fino al 2015. Non ci si è avvalsi in questa sede della facoltà, prevista dai DCO di agosto e settembre 2013, di rideterminare in modo generalizzato l'importo dei costi efficientabili;

- si è ipotizzata la costanza di tutte le variabili di scala (numero di utenti, volumi erogati, consumi di energia elettrica);
- non sono state previste variazioni dei costi operativi come effetto indotto dei nuovi investimenti;
- una volta terminato il percorso di gradualità, si è ipotizzata la costanza dei costi operativi in modo complementare alla previsione di assenza di meccanismi di efficientamento. Ciò equivale a dire che si prevede che i costi operativi effettivi e quelli riconosciuti in tariffa evolveranno con la medesima dinamica;
- si è ipotizzato che il costo dell'energia elettrica resti identico al valore 2011 inflazionato al 2013.

Tuttavia, la del. 73/2013 risulta in più punti oscura e incompleta. Per tutti i punti non disciplinati dalla delibera, si è fatto riferimento all'interpretazione suggerita da Federutility e che sta alla base del modello di simulazione predisposto dall'associazione. Si rimanda pertanto a tale documento per le scelte puntuali, limitandoci qui ad evidenziare le sole difformità, che consistono principalmente:

- nel non avere applicato l'inflazione programmata ai valori delle poste reddituali, coerentemente con la del. 73/2013 (il modello Federutility applica invece l'inflazione, giudicando che altrimenti il confronto con le poste relative al capex sarebbe falsato);
- nell'aver applicato per il calcolo del CCN la formula del MTT: in questo modo il CCN evolve parallelamente ai ricavi. Federutility invece mantiene costante tale valore rispetto al 2011;
- nell'aver azzerato l'importo dei contributi in conto esercizio (in quanto altrimenti andrebbe previsto un analogo importo anche nella voce ricavi). Ciò determina nel 2014 una partita di conguaglio, dovuta al fatto che nel 2012-2013 tale voce di ricavo non è presente;
- nel non avere applicato il coefficiente theta ai ricavi per "altre attività idriche", ritenendo che, trattandosi per lo più di attività svolte in regime di concorrenza, gli attuali ricavi siano il risultato dell'applicazione di prezzi di mercato;
- in ossequio al MTT, il valore dei contributi a fondo perduto (CFP) non si deprezza più a partire dal 2011. Di conseguenza, il valore del capitale investito finanziato da tali contributi (CINfp) dovrebbe essere pari al valore dell'anno precedente, rivalutato con il deflatore, e sommato ai nuovi CFP percepiti nell'anno, inclusa la quota di FoNI spesa per gli investimenti. Tuttavia, per il gestore, questo criterio comporta un risultato paradossale, in quanto deprezzandosi il capitale investito totale (CIN) ma non il CINfp, risulta a partire dal 2018 che $CINfp > CIN$; di conseguenza $(1 - CINfp/CIN) < 0$, il che renderebbe negativi gli importi delle componenti di costo relative agli oneri finanziari e fiscali. Per evitare questo inconveniente, in mancanza di indicazioni da parte di AEEG, si è adottata la soluzione di introdurre un vincolo di positività per le voci OF e OFisc;
- Nel PDA della Sardegna è previsto che la parte più cospicua dei nuovi investimenti siano realizzati dal gestore avvalendosi di contributi pubblici, e che la proprietà sia poi trasferita agli enti pubblici (Comuni e Regione). Tali investimenti sono stati considerati per il passato (fino al 2011) ma non dal 2012 in poi, anticipando pertanto in questo aspetto il DCO 550.

Si fa inoltre presente che le indicazioni della del. 73/2013/AEEG danno per scontata la presenza di un piano d'ambito già operativo. In mancanza di questo, si sono avanzate alcune ipotesi. In particolare:

- in mancanza di un valore di riferimento per i costi operativi di piano 2014-2015, si è fatta l'ipotesi (coerente con quanto esposto nel par. 2) che i costi operativi 2014-2015 siano equivalenti ai costi di bilancio 2011, rettificati come previsto dal MTT,

- per il costo di capitale di piano per 2014-2015 si è considerato l'importo del CTT risultante per i due anni;
- per il rimborso dei mutui ai comuni, si sono utilizzati i piani di ammortamento in possesso dell'ex AA-TO;
- per i mutui già contratti dai gestori, si sono utilizzati i piani di ammortamento forniti dal gestore;
- per la dinamica delle principali partite debitorie dello stato patrimoniale (aumenti di capitale sociale; debiti verso fornitori, banche, enti pubblici; crediti verso clienti per fatture emesse e da emettere) sono state utilizzate le ipotesi contenute nel PDR.

Per quel che riguarda gli investimenti, si è preferito adottare la scelta, suggerita anche dalla Del. 73/2013, di considerare l'importo totale annuo ed applicare ad esso un'aliquota di ammortamento corrispondente alla media ponderata delle vite utili dei cespiti attualmente nel patrimonio dei gestori.

E' stato azzerato l'importo dei lavori in corso, ipotizzando che quelli attuali vengano conclusi e si sommino agli importi previsti nel 2014.

Agli importi pianificati si è aggiunto un importo per gli allacciamenti, ipotizzati costanti rispetto al valore 2011. Corre qui l'obbligo di sottolineare un punto importante. Poiché la regolazione tariffaria si basa sul calcolo di un costo totale di riferimento, e quindi di un ricavo totale che ne permetta la copertura, ciò significa che la tariffa unitaria per metro cubo può essere calcolata solo ipotizzando un certo valore dei consumi.

Il PDA si basa sull'ipotesi di un volume erogato pari a 118 milioni di m3. Il dato effettivo riportato in ModATO è invece pari a 112 milioni di m3 fatturati e 129 milioni di m3 consegnati alle utenze (quest'ultimo valore include anche volumi erogati a bocca tassata). Nelle elaborazioni del PEF, la TRM è stata calcolata dividendo il VRG per il volume fatturato (112 milioni di m3), e per questo motivo l'importo della TRM risulta più elevato di quello che risulterebbe applicando i valori calcolati di theta alle TRM previste dal PDA per il 2011.

Dunque, anche se nell'elaborazione che segue verranno spesso considerate le tariffe unitarie per metro cubo (e ne verranno calcolati gli incrementi annui e complessivi), gli incrementi effettivi potranno essere diversi da quelli qui indicati, mentre rimarrà invece costante la spesa pro-capite.

A questo proposito, l'indicatore della "tariffa reale media" (TRM), calcolata come rapporto tra la quota di ricavi che il gestore ottiene dalla tariffa (al netto cioè della quota di "altri ricavi") e il volume erogato, si affianca una spesa standard, calcolata sulla base di un consumo ipotetico di 150 m3/anno per famiglia. Questo indicatore è stato scelto per facilitare il confronto con altre realtà – trattandosi di un parametro comunemente adottato. Va peraltro ricordato che il consumo individuale è in realtà piuttosto diversificato, risentendo in modo particolare delle modalità insediative (es. presenza di orti e giardini nelle abitazioni monofamiliari). Pure va ricordato che la TRM rappresenta un indicatore molto imperfetto di quanto effettivamente pagato dalle famiglie, dal momento che la tariffa effettiva viene poi articolata in base a una complessa struttura che tende a sussidiare i consumi inferiori a una determinata soglia e a sovraccaricare i consumi eccedenti; differenze significative si riscontrano tra usi domestici e usi produttivi, e tra i primi tra residenti e non residenti. Il mero risultato della moltiplicazione della TRM per il volume standard non consente di tenere conto di tutte le articolazioni effettive della tariffa, portando dunque a sovrastimare nettamente l'effettivo onere in valore assoluto per le famiglie.

2.3 LO SVILUPPO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'elaborazione del piano economico-finanziario (PEF) ai sensi del Dlgs 152/06 consiste nei seguenti elaborati:

- conto economico previsionale
- rendiconto finanziario previsionale
- stato patrimoniale previsionale

Il **conto economico** è costruito in forma scalare.

Si considerano tra i ricavi quelli da tariffa (evidenziando separatamente la quota FoNI) e quelli delle "altre attività idriche" (così individuate ai sensi del MTT, e per i quali vengono mantenuti costanti i valori 2011 inflazionati al 2013). Benché il MTT preveda la possibilità di incrementare questi ricavi applicandovi i medesimi coefficienti di incremento usati per la tariffa, si è preferito prudenzialmente non farlo, trattandosi in molti casi di attività fornite sul mercato¹.

Come già evidenziato, si assume che il costo operativo di riferimento sia pari al valore 2011 rivalutato con l'inflazione al 2013, e da lì in poi mantenuto costante.

Ai fini del conto economico, tra i costi vengono considerati tutti i costi ammessi alla copertura tariffaria (cioè sia quelli che compongono l'aggregato COeff che i costi per l'energia elettrica (COee), acquisto di servizi da grossisti (COWs) e "altri costi ammessi" (COaltri). Vengono poi sommate le voci di costo relative al servizio idrico ma non ammesse in tariffa. Per tutti questi valori viene considerato l'importo esposto nella raccolta dati effettuata per l'AEEG (ModCO), inflazionato al 2013.

Vengono considerati i flussi di ammortamento e di oneri finanziari derivanti dagli investimenti passati, cui si sommano quelli nuovi. Si è adottata la convenzione di mantenere per gli investimenti pregressi i piani di ammortamento originari, mentre per i nuovi investimenti vengono utilizzati i coefficienti di ammortamento previsti dall'AEEG, applicati al valore storico di acquisizione dei cespiti. Analogamente viene trattato il rilascio di fondi in precedenza accantonati.

Un cenno a parte merita il trattamento contabile del FoNI (per la parte destinata a nuovi investimenti). L'AEEG stabilisce che tale flusso va considerato a fini regolatori come un contributo a fondo perduto. Tuttavia ciò pone un problema non irrilevante, in quanto l'importo corrispondente andrebbe:

- considerato come imponibile a fini fiscali, calcolando un risconto per imposte anticipate negli esercizi successivi;
- accantonato a riserve a fini civilistici, riscontando in ogni successivo esercizio il valore corrispondente alla quota di ammortamento.

Questo approccio contabile, che i principi contabili suggeriscono per i contributi a fondo perduto, genera impatti molto pesanti sui conti economici dei primi anni, compensati dal fatto che i risconti attivi spostano l'utile agli esercizi successivi.

Una prassi contabile alternativa, applicata da alcune società quotate, consiste invece nell'imputare interamente all'esercizio il ricavo da FoNI senza accantonamenti; la quota parte di utile che ne risulta viene tuttavia accantonata a riserve indisponibili. In stato patrimoniale, questo porta a una diversa contabilizzazione dell'importo, che nel primo caso va inserito nelle "altre riserve", che vengono annualmente dedotte dell'importo del risconto; nel secondo caso, l'importo viene iscritto a patrimonio netto come riserva non disponibile.

Il conto economico espone i risultati che si ottengono con entrambi i metodi.

Tra i costi finanziari si considerano gli oneri già pianificati per il rimborso dei prestiti in essere, e quelli previsti

¹ Va da sé che nel caso in cui gli "altri ricavi" dovessero aumentare, una parte di essi concorre alla copertura del VRG, e quindi ne risulterà una corrispondente diminuzione dei ricavi da tariffa. L'ipotesi adottata è pertanto prudenziale.

per i nuovi finanziamenti (cfr. oltre).

Il **rendiconto finanziario** è a sua volta costruito su base annua e in forma scalare; il saldo annuo esprime il fabbisogno netto da finanziare in ciascun anno. Il calcolo riporta anche il flusso cumulato, sommando in ciascun esercizio il saldo dei precedenti.

Nello schema-tipo predisposto dall'AEEG, esso comprende gli importi delle rate già pianificate per il servizio dei debiti attualmente in essere. I flussi di cassa in uscita a valle del margine operativo lordo post-tax, dunque, includono le spese per i nuovi investimenti e il servizio dei debiti già contratti, ma non quelli per i nuovi finanziamenti. In tal modo il prospetto permette di calcolare annualmente il saldo netto da finanziare, ma non gli indicatori di equilibrio finanziario.

In aggiunta a tale ricostruzione, pertanto, al fine di simulare l'andamento degli indicatori di equilibrio finanziario e di bancabilità, si è provveduto ad impostare un calcolo standardizzato delle modalità di finanziamento, con il fine di valutarne l'impatto sul conto economico ed effettuare una previsione della dinamica dell'indebitamento nelle varie ipotesi di sviluppo tariffario.

I parametri di questa simulazione prevedono che in ogni esercizio venga acceso un finanziamento dell'importo strettamente necessario per riportare in terreno positivo il saldo netto. I finanziamenti sono sempre di una durata di 25 anni, con uno spread dell'1% sul rendimento dei BTP a 10 anni. Per quest'ultimo si è preso come riferimento il tasso utilizzato dall'AEEG per il calcolo della formula degli oneri finanziari inseriti nel MTT².

Il modello consente di ipotizzare anche forme di finanziamento diverse, come l'emissione di bond (con rimborso del capitale alla scadenza e pagamento di una cedola annuale come quota interessi) e la sottoscrizione di capitale proprio. Tali ipotesi non sono state tuttavia considerate nella presente elaborazione, anche considerando che la loro fattibilità sembra legata alla possibilità di conseguire adeguate "economie di scala finanziarie" attraverso un veicolo unico per l'intero ATO (o per l'intera regione).

Si fa poi l'ulteriore ipotesi che eventuali fabbisogni negativi (avanzi di cassa) vengano investiti a breve e svincolati nell'anno successivo, generando interessi attivi calcolati sulla base del rendimento dei titoli di stato adottato dal MTT.

Lo **stato patrimoniale** prende come base di partenza la situazione contabile 2011. A differenza dei due conti precedenti è costruito secondo lo schema attivo-passivo.

Nello sviluppo post 2012 sono considerate tutte le azioni previste dal PDR: riduzione dei debiti verso fornitori ed enti pubblici, consolidamento dei debiti a breve verso banche, apporti di nuovo capitale sociale.

Come già evidenziato, i due diversi metodi per la contabilizzazione del FoNI dovrebbero portare a una rappresentazione leggermente diversa nello stato patrimoniale: con il tradizionale metodo del risconto passivo, i fondi accantonati vengono destinati a un fondo di riserva esposto tra le "altre riserve"; viceversa il metodo adottato dalle società quotate ("metodo Acea") porta all'ottenimento di un utile che viene accantonato a riserva non disponibile esposta nel Patrimonio netto. In questa sede si è scelto di esporre nello stato patrimoniale solo l'esito della contabilizzazione con il metodo del risconto passivo.

² Questa ipotesi equivale pertanto a considerare un tasso del 6,28%. Rispetto all'attuale valore dell'EURIRS-25 (pari al 2,75%) la nostra ipotesi implica uno spread pari a circa 3,5 punti percentuali. Nell'attuale congiuntura, tassi come quello ipotizzato possono apparire bassi (se si considera che le poche operazioni concluse nel periodo successivo al referendum 2011 mostrano tassi ben superiori al 7-8%); tuttavia si è considerato che tali valori riflettano una congiuntura particolarmente negativa, sia per ragioni di tipo macroeconomico generale che contingenti al settore idrico, essendo determinata anche dall'incertezza regolatoria. L'ipotesi adottata si può considerare dunque, per quanto di interesse nella presente elaborazione, come abbastanza cautelativa.

Vengono calcolati i seguenti indici, per i quali viene fornita una sintetica descrizione e un criterio per interpretarne il valore:

Tabella 1 – Gli indicatori finanziari e il loro significato

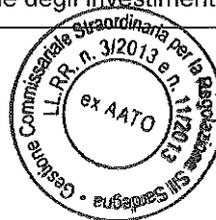
	Che cos'è	Che cosa indica
DSCR	E' il rapporto tra il servizio del debito e il flusso di cassa libero (ossia ciò che resta dei ricavi una volta pagati i costi operativi)	Esprime la capacità della gestione di ricavare i flussi di cassa necessari per assicurare il servizio del debito. Di solito le banche richiedono un valore prudenzialmente superiore all'unità
ADSCR	E' il valore medio di DSCR lungo tutta la durata del piano	
LLCR ³	E' il rapporto tra il valore attuale dei flussi di cassa liberi a partire da un certo anno e il valore del debito residuo in quell'anno	Il significato è simile a quello dell'indicatore precedente
Fabbisogno finanziario	Misura la differenza tra entrate e uscite di cassa	Un profilo equilibrato richiede che il fabbisogno non cresca nel tempo: gli avanzi futuri devono servire per coprire il rimborso dei debiti contratti nei periodi in cui il fabbisogno è positivo
Debito residuo	E' l'importo, in valore assoluto, del livello di indebitamento nell'anno in cui termina l'affidamento	Tendenzialmente, le banche richiedono che tale valore sia nullo o molto basso; in alternativa, devono esistere regole affidabili per assicurare il subentro del nuovo gestore come debitore. E' altresì importante che il valore decresca nel tempo, almeno per un numero di anni significativo, prima del termine dell'affidamento, e che il debito non mostri tendenze esplosive
PFN/EBITDA	E' il rapporto, in ogni anno, tra il livello di indebitamento complessivo e il margine operativo lordo	Sebbene tale valore non sia univoco e dipenda dal tipo di attività, in generale il mercato finanziario richiede che il livello di indebitamento non sia superiore a 4 volte il MOL
PFN/PN	E' il rapporto, in ogni anno, tra il livello di indebitamento e il patrimonio netto. Un valore più elevato di questo indicatore mostra un elevato impiego della leva finanziaria, e un maggiore rischio per il finanziatore	Sebbene tale valore non sia univoco e dipenda dal tipo di attività, in generale il mercato finanziario richiede che il livello di indebitamento non sia superiore a 2 volte il patrimonio netto

³ Il calcolo di questo indicatore presuppone che si conosca l'importo dell'indennizzo che il gestore riceve al termine dell'affidamento per gli asset non ancora ammortizzati. Non conoscendo i criteri che l'AEEG sceglierà di utilizzare per questa fondamentale variabile, il calcolo dell'indicatore viene in questa sede omissis in quanto non significativo. Il modello è tuttavia costruito per poterlo calcolare, una volta che l'indennizzo sia noto

GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA
LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

Ebitda/interest Coverage Ra- tio		Misura la capacità della gestione di rimborsare almeno il costo degli interessi passivi (eventualmente sospendendo gli investimenti)
Ebit/Interest Coverage Ra- tio		Misura la capacità della gestione di rimborsare almeno il costo degli interessi passivi, anche a valle degli investimenti

F.to Il consulente
Prof. Antonio Massarutto



F.to il Direttore Generale
Ing. Maurizio Meloni

3. APPENDICE 1 – GUIDA ALL'IMPIEGO DEI FILE EXCEL

Il modello costruito è impostato su un sistema di fogli excel tra loro collegati.

- I fogli del tipo Ente Locale.xls contengono la proiezione dei FileProprietario per tutta la durata del piano. Il foglio calcola le componenti CIN, CINfp, CUIT e DeltaCUIT sulla base della stratificazione dei cespiti del proprietario. Nel caso in cui vi siano più enti locali, vi è un file per ogni proprietario e un file Riepilogo Enti Locali NOME AZIENDA.xls (analogamente nel caso di altri proprietari)
- Il foglio NOME AZIENDA.xls applica il calcolo della tariffa secondo il MTT dell'AEEG, e proietta il calcolo delle componenti tariffarie fino al 2050. I fogli di calcolo listati in azzurro contengono i parametri dell'elaborazione (per la gran parte fissati da AEEG) e lo sviluppo previsto per le variabili di scala. I fogli listati in giallo contengono i dati di input, provenienti dalla raccolta dati compilata per il calcolo del MTT, che vanno inseriti manualmente. Il foglio listato in rosso, Calcolo VRG, contiene i risultati dell'elaborazione. Tutti gli altri fogli contengono i diversi passaggi del calcolo
- Il foglio PEF NOME AZIENDA.xls contiene alcuni fogli listati in giallo, che vanno compilati manualmente (ModCO, Bilancio), un ulteriore foglio listato in giallo, Foglio importazioni, che importa automaticamente tutti i dati necessari dal file precedente. Occorre impostare (con la funzione Trova/Sostituisci) l'indirizzo corretto del file NOME AZIENDA, nel caso in cui questo venga spostato in un'altra cartella. Il file calcola poi lo sviluppo di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario.
- Per effettuare il calcolo dei finanziamenti, utilizzare l'ulteriore foglio listato in giallo (Finanziamenti), nel quale vengono importati i saldi finanziari dei vari esercizi. Scegliere il tipo di finanziamento prescelto (mutui, capitale di rischio, prestiti obbligazionari) ed inserire in ciascun anno un importo, in modo tale che nella riga corrispondente nella sezione di sinistra compaia sempre "OK" in tutti gli anni. Se in un anno il saldo è negativo, compare il messaggio "CACCIA LA GRANA". Inserendo un importo, i saldi finanziari si modificano per tener conto che nell'anno in questione il servizio del nuovo debito si aggiunge ai flussi di cassa in uscita già pianificati. Procedendo per tentativi, cercare sempre di inserire il numero più piccolo possibile
- I fogli SCENARI NOME AZIENDA.xls vanno manovrati come descritto nel foglio Istruzioni, listato in azzurro. Il foglio "Raccordo" importa i dati rilevanti dal foglio PEF. Impostare i parametri dello scenario nel file NOME AZIENDA (foglio Parametri); compilare nel file PEF il foglio Finanziamenti; spostarsi quindi nel file SCENARI, inserire il nome desiderato per lo scenario nella cella B1, copiare l'intero foglio ed incollarlo in uno dei fogli denominati Scenario1 ... Scenario 6, **utilizzando la funzione Incolla Valori**. Nei fogli listati in rosso compariranno man mano i risultati. Potrebbe essere necessario correggere la scala impostata nei grafici

Attraverso questa struttura è dunque possibile personalizzare le elaborazioni, modificando alcune ipotesi, costruendo ulteriori scenari e così via.



